

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125

del 04.05.2009

O G G E T T O

Elezioni Parlamento Europeo. Delimitazione ed assegnazione spazi destinati alla propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici partecipanti direttamente alla competizione elettorale.

L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 2009, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.75 del 3.04.2009, sono stati convocati per sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 , i comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo;

- Che, in conseguenza, si rende necessario predisporre delimitare ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale(propaganda diretta) in conformità a quanto prescritto dagli artt. 2 e 3 della legge 4.4.1956 n.212, come modificati dalla legge 24.4.1975 n.130;
- Che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti é tenuta a predisporre, per ciascun centro aperto, almeno 20 spazi a mezzo di tabelloni e riquadri;
- Che questo Comune non ha frazioni o centri abitati distaccati;
Tutto ciò premesso;
Visto ed applicato l'art. 2 della legge 24.4.1975 n.130;

Preso atto della proposta dell'UT.C. e dell'Ufficio Elettorale formulate sulla base della ricorrente prassi che ha sempre determinato in n.20 il numero di spazi da predisporre per ciascuna delle elezioni, dislocati come in dispositivo;

Verificato che, ai sensi dell'art.3,della più volte citata legge 4.4.1956 n.212, come modificato dall'art. 3 della legge 24.4.1975, n.130, la Giunta Comunale dovrà provvedere, non appena a conoscenza delle liste e delle candidature ammesse, alla delimitazione degli spazi predisposti ripartendoli in tante sezioni quante sono le liste ammesse avendo cura che a ciascuna lista sia assegnata una superficie di metri 1 di base e di 2 metri di altezza;

Dato atto che alla data odierna non risultano ancora comunicate le liste ammesse alla competizione elettorale per cui, ai sensi dell'art.5 della legge, la delimitazione ed assegnazione degli spazi avverrà successivamente;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Capo Settore dei Servizi Demografici ed Elettorali, sotto l'aspetto tecnico, (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

a) stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo.

b) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere all'installazione dei predetti spazi a mezzo di tabelloni o riquadri avendo cura di rispettare scrupolosamente le dimensioni stabilite dalle vigenti disposizioni e che gli spazi saranno ubicati come da elenco allegato al presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale.

c) Riservarsi di provvedere alla delimitazione in sezioni (ciascuna di mt.2 di altezza per mt.1 di base) dei suddetti spazi ed alla assegnazione di una sezione per ciascuna lista concorrente non appena perverrà la comunicazione delle liste ammesse come stabilite dall'art. dall'art.5 della legge 4.4.1956 n.212, modificato dall'art. 4 della legge 24.4.1975,n.130.

d) Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevole resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall'art.134 comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 267/2000.